



**ORDINANZA MUNICIPALE N. 42/2015 CONCERNENTE LA PROTEZIONE E L'USO DEI
PARCHI PUBBLICI COMUNALI**

ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL 26 OTTOBRE 2015

Il Municipio di Lamone

Considerata la competenza per adottare misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo, come agli art. 107 LOC e 25, 25 del regolamento di applicazione LOC (RELOC).

Ponderato che con le migliorie e gli ampliamenti apportati ai parchi comunali, si rende necessario un disciplinamento del loro utilizzo a salvaguardia delle strutture stesse messe a disposizione del pubblico;

è necessario prevenire per l'interesse collettivo atti illeciti quali vandalismi, disturbo della quiete pubblica e altri comportamenti lesivi nei confronti di altri utenti dei parchi e/o compromettere l'uso normale quale aree di svago:

Visto l'art. 192 LOC

Decreta le seguenti disposizioni:

1. Le aree adibite a parco comunale, più precisamente:

- parco in via al Parco denominato Arcobaleno
- parco nell'area adiacente allo stabile ospitante la scuola dell'infanzia

sono messe a disposizione a uso pubblico.

2. L'orario di accesso ai parchi è fissato tutti i giorni dell'anno dalle ore 07:00 alle ore 23:00; sono riservate le chiusure per eventi di carattere particolare decise o autorizzate dal Municipio.

L'uso speciale dei parchi sarà assicurato, oltre al Comune di Lamone, alle persone giuridiche di pubblica utilità con sede nel paese, nonché alle società sportive locali e ai gruppi politici regolarmente costituiti.

Tali enti non dovranno perseguire fini di lucro.

L'adeguatezza delle attività proposte sarà valutata caso per caso.

3. L'accesso ai parchi è vietato:

- ai cani e altri animali domestici
- a tutti i veicoli (mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi adibiti alla manutenzione).

4. Su tutta l'area dei parchi sono proibiti:

- i giochi che possono creare disturbo o pericolo alle altre persone

- manomissione degli impianti e dei giochi
 - qualsiasi tipo di affissione senza autorizzazione del Municipio
 - fumare
 - esposizione di grill o altri impianti destinati a grigliare
5. E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le aree dei parchi o deporvi immondizie, come pure la manomissione delle aiuole, piante, arbusti o altre installazioni.
 6. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti di oggetti, vestiario ecc., come pure in caso di qualsiasi infortunio avvenuti all'interno delle aree dei parchi anche in caso di difetto delle loro strutture.
 7. La Polizia intercomunale, l'eventuale personale ausiliario incaricato della sorveglianza e gli addetti alla manutenzione operano la necessaria vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.
 8. I trasgressori sono passibili di multa fino a fr. 2'000.--, come pure essere chiamati a risarcire eventuali danni arrecati alla proprietà comunale.
 9. Agli accessi delle singole aree adibite a parco potrà essere esposta una specifica segnaletica indicante le principali modalità d'uso (orari ecc.) come pure i divieti principali e/o particolari.
 10. Il Municipio fa affidamento alla discrezione ed educazione del pubblico a salvaguardia della pubblica proprietà, evitando in principio azioni di perturbamento della quiete pubblica e in particolare schiamazzi.
 11. Sono abrogate le altre disposizioni in materia di parchi pubblici.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1.1.2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Ordinanza pubblicata agli albi comunale durante il periodo dal 19 novembre 2015 al 18 dicembre 2015.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco: M. Balerna
Il sostituto Segretario: P. Bianchi



Adottata con ris. mun. No 4262 del 16.11.2015